

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO B

Criteri di definizione dell'altezza degli edifici e Specifiche Operative

Art. 1


Altezza reale dell'edificio (Hr)

1. Ai sensi dell'art 7 delle NTA del vigente PGT, si definisce altezza reale dell'edificio (Hr) la misura che si ottiene della differenza tra la quota cosiddetta 0,00 (quota del piano dal quale emerge il fabbricato, definita con riferimento alle strade e piazze esistenti) e la quota dell'intradosso dell'ultimo piano abitabile.
2. Ai fini del calcolo dell'altezza si precisa che:
 - a) non vengono valutate le quote dei controsoffitti, la cui eventuale presenza si considera irrilevante;
 - b) nel caso di solaio con nervature poste ad interasse superiore a 1,00 ml, l'altezza va riferita all'assito;
 - c) in caso di sottotetto abitabile con falda inclinata, si fa riferimento l'altezza media ponderale del vano sottotetto;
3. Nel caso di edifici di tipologia industriale, l'altezza reale del corpo di fabbrica (Hr) è la misura della differenza tra la quota cosiddetta 0,00 di cui al comma 1 e la quota del piano d'imposta delle strutture portanti di copertura. (v.d. figg 3 e 4)


Art 2

Altezza di sagoma dell'edificio (Hs)


1. Ai sensi dell'art 7 delle NTA del vigente PGT, si definisce altezza di sagoma dell'edificio (Hs) l'altezza effettiva dell'edificio misurata come differenza tra la quota 0,00 (quota del piano dal quale emerge il fabbricato, definita con riferimento alle strade e piazze esistenti) e la quota più alta della copertura, esclusi volumi tecnici.




Altezza Tipologia residenziale fig .1



Altezza Tipologia residenziale **fig. 2**



Altezza - Tipologia industriale **fig. 3**




Altezza - Tipologia industriale **fig. 4**

Art 3 Totem, monoliti, pali per bandiere


1. All'interno del centro abitato le insegne montate su totem, monoliti o pali , su suolo privato devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota zero (riferita alla sezione stradale corrispondente) al bordo superiore non maggiore a ml.4,50.
2. Nei grandi insediamenti destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale e direzionale sono consentite altezze superiori da valutarsi caso per caso.
3. Si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di ml 3,00, ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.

Art 4 Determinazione della quota zero

1. Nel caso di edifici arretrati costruiti su terreno in pendio che presenti quota media (misurata lungo il perimetro del lotto) superiore a m 0,60 rispetto media delle quote rilevate lungo il marciapiede in corrispondenza del lato d'ingresso all'edificio stesso (o della strada prospiciente l'ingresso), la quota zero è data dalla quota media di intersezione dell'edificio col terreno allo stato naturale (v.d. fig 5).
2. Nel caso di edifici fronteggianti il marciapiede stradale, costruiti su terreno pianeggiante, la quota zero di riferimento è data dalla quota media delle quote rilevate lungo il marciapiede in corrispondenza del lato d'ingresso all'edificio stesso; in assenza di marciapiede si considera la quota media delle quote rilevate lungo la strada cui vanno aggiunti cm 15,00 (v.d. fig 6).



Determinazione quota zero fig. 5



Determinazione quota zero **fig. 6**

DETERMINAZIONE QUOTA ZERO
Tabella riassuntiva

$\Delta < \text{cm } 60$	$\Delta > \text{cm } 60$
Q M M	Q M E

Δ = differenza tra la quota media (misurata lungo il perimetro del lotto) e la quota media del marciapiede (o della strada prospiciente l'ingresso)

Q M M: quota media del marciapiede (o della strada prospiciente l'ingresso)

Q M E: quota media di intersezione dell'edificio col terreno allo stato naturale